



# COMUNE DI DIGNANO

Provincia di Udine

# REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI  
AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7.8.1990. N. 241

## CAPO I° - FINALITÀ E SOGGETTI BENEFICIARI

### **Art. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI)**

Il presente regolamento viene redatto al sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e disciplina la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, ordinari e straordinari che l'amministrazione comunale eroga:

- A) ad enti, istituzioni, associazioni, circoli e società con lo scopo di concorrere ad agevolare le finalità d'istituto nell'interesse della collettività e nel rispetto della pluralità di espressione;
- B) a privati per le necessità economiche del soggetto e suo nucleo familiare, al fine di migliorare la qualità della vita, di elevare la cultura e di offrire migliori possibilità di studio alle persone meritevoli, di assicurare l'assistenza familiare agli anziani, handicappati e minori ed, in generale, di sostenere in forma concreta tutte le categorie più deboli e bisognose.

## CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI

### **ART. 2 (REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI)**

Per accedere ai contributi di cui al presente capo:

- A) I soggetti indicati all'art. 1. punto A), devono aver approvato l'atto costitutivo o lo statuto, svolgere la loro attività da almeno un anno, avere sede legale nel Comune di Dignano ed operare prevalentemente in favore della popolazione locale. E' ammessa la concessione di sovvenzioni anche ad organizzazioni aventi sede fuori dal comune di Dignano, a condizione che la loro attività, a carattere sovracomunale, interessi in maniera specifica la popolazione del comune di Dignano e che, per l'attività svolta in questo comune, non abbiano avuto finanziamenti da altri enti pubblici.
- B) I soggetti indicati all'art. 1 punto B), devono avere residenza nel comune di Dignano da almeno due anni. E' possibile la concessione di contributi anche a soggetti privati privi dei requisiti di cui sopra, a condizione che la richiesta rivesta carattere di particolare ed urgente necessità e la persona abbia la dimora nel territorio comunale.

### **ART. 3 (ALBO COMUNALE DEI BENEFICIARI)**

I contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura vengono concessi alle organizzazioni cui è attribuita una precisa rilevanza per l'attività svolta a favore della collettività nei rispettivi ambiti d'interesse.

A tal fine viene formato un albo comunale, in cui vengono iscritti gli enti e le associazioni aventi titolo, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e direzioni didattiche.

Non possono essere iscritti all'albo dei beneficiari gli enti e le associazioni che perseguono lo scopo di lucro.

Al suddetto albo non vengono iscritti i beneficiari privati, a tutela della riservatezza delle situazioni personali.

**ART. 4**  
**(NATURA DEGLI INTERVENTI)**

I contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, di cui al presente capo, possono essere di tipo diretto (quali la corresponsione di somme in denaro) o indiretto (quali la riduzione o gli abbuoni tariffari, il pagamento di utenze, la riduzione o gli abbuoni nella locazione di immobili in possesso del comune, la concessione in comodato di beni mobili e/o immobili e/o attrezzature di proprietà comunale).

**ART. 5**  
**(CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI)**

La determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, di cui al presente capo, viene effettuata:

- 1) per i soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma, lett. A), tenendo conto prevalentemente dell'attività svolta nei rispettivi ambiti d'interesse, della consistenza numerica degli iscritti, dell'importanza delle manifestazioni da esse organizzate e sulla base delle risultanze economico-finanziarie della gestione;
- 2) per i soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma lett. B), tenendo conto prevalentemente della situazione economica del richiedente e dei familiari conviventi, delle difficoltà sociali presenti, delle possibilità di miglioramento future, delle necessità delle persone a rischio od appartenenti alle categorie più deboli.

**ART. 6**  
**(DOMANDE DI CONTRIBUTO)**

Le domande di contributo, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi, economici di qualunque natura, inoltrate per iscritto, dovranno essere corredate da:

- A) generalità anagrafiche del richiedente se persona fisica; ragione sociale o denominazione nonché generalità anagrafiche del rispettivo rappresentante legale, se ente o associazione;
- B) numero di codice fiscale;
- C) modalità di accreditamento preferita e dichiarazione se il contributo sia o meno da sottoporre a ritenuta fiscale;
- D) motivazioni della domanda;
- E) copia dichiarazione dei redditi dell'anno precedente del nucleo familiare, anche di fatto;
- F) copia dell'atto costitutivo (se già presentato per precedente domanda, potrà farsi riferimento a tale precedente, allegando il testo aggiornato solo se siano intervenute modifiche);
- G) sommaria relazione di attività e conto consuntivo dell'ultimo esercizio;
- H) sommaria relazione del programma di attività e bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

I documenti dalla lettera F) alla lettera H) devono essere presentati solo dai soggetti di cui all'art. 1-1° comma, lett. A).

**ART. 7**  
**(TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ ISTRUTTORIE)**

I soggetti di cui all'art. 1. del presente regolamento, dovranno inoltrare istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 6, entro il 15 settembre di ogni anno.

Il funzionario responsabile, redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti articoli 4., 5., e 6., fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla apposita commissione così costituita:

- a) sindaco o suo delegato - presidente.
- b) n. 2 componenti nominati dal sindaco.

c) n. 2 componenti nominati dal capogruppo di minoranza.

La giunta comunale, sulla base degli atti istruttori e sentito il parere della commissione di cui al precedente comma, delibererà in via definitiva, in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena la deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

**ART. 8**  
**(DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)**

La presentazione della richiesta di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura non comporta l'automatica concessione di essi ed è, comunque, subordinata alle disponibilità di bilancio.

**CAPO III° - CONTRIBUTI STRAORDINARI**

**ART. 9**  
**(CRITERI DI VALUTAZIONE E NATURA DEGLI INTERVENTI)**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, può essere di tipo straordinario e viene valutata di volta in volta dall'Amministrazione sulla base di una specifica documentazione che attesti la finalità e l'impegno di spesa dell'iniziativa o la contingente necessità.

Le domande dovranno indicare le generalità anagrafiche del richiedente se persona fisica; la ragione sociale o denominazione, nonché le generalità anagrafiche del rispettivo rappresentante legale, se ente o associazione; numero di codice fiscale; modalità di accreditamento preferita; dichiarazione se il contributo è da sottoporre o meno a ritenuta fiscale. Dovrà infine essere presentato il rendiconto delle somme corrisposte da parte del beneficiario del contributo.

I contributi di cui al presente capo possono essere di tipo diretto (quali la corresponsione di somme di denaro), o indiretto (quali la riduzione o gli abbuoni tariffari, il pagamento di utenze, la riduzione o gli abbuoni nella locazione di immobili in possesso del Comune, la concessione in comodato di beni mobili e/o immobili e/o attrezzature di proprietà comunale).

**ART. 10**  
**(ISTRUTTORIA)**

La presentazione delle domande potrà essere fatta in qualunque tempo. Verranno esaminate esclusivamente le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma, in possesso dei requisiti previsti al capo 1° e per le finalità ivi indicate.

**ART. 11**  
**(DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA)**

All'atto dell'istruzione della pratica l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali documentazioni sulla base della specificità della richiesta, la presentazione di essa o la successiva richiesta non comportano l'automatica concessione del contributo medesimo, che rimarrà subordinata in ogni caso alle disponibilità di bilancio.

**ART. 12**  
**(SOVVENZIONI DI TIPO INDIRETTO)**

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, ordinari e straordinari, di tipo indiretto, previsti agli artt. 4 e 8, possono essere concessi dall'amministrazione comunale a quegli enti, associazioni, gruppi spontanei, privati cittadini che operino per perseguire le finalità esposte al Capo 1°.

Fermo restando quanto richiamato agli artt. 9 e 10 del presente regolamento il richiedente dovrà inoltrare per iscritto regolare domanda corredata dalla documentazione prevista per la concessione di contributi ordinari e straordinari di tipo diretto.

Si prescinde dai requisiti richiesti dall'art. 2 e 3 del presente regolamento, sempre che i richiedenti non perseguano fini di lucro.

**CAPO IV –**  
**SOSTEGNI ECONOMICI A SOLLIEVO DEI DISAGI CAUSATI DA CANTIERI DI OPERE**  
**PUBBLICHE**

**ART. 13**  
**(TIPOLOGIA DI SOSTEGNI)**

A sollievo del disagio economico subito dagli operatori economici commerciali e artigianali a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, agli stessi operatori è attribuito un sostegno economico secondo le regole stabilite dal presente Capo.

Il sostegno economico può essere concesso anche in realizzazione a cantieri in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Capo.

**ART. 14**  
**(BENEFICIARI E CONDIZIONI)**

Qualora la realizzazione di lavori pubblici appaltati dal Comune implichi la chiusura totale o parziale delle vie e/o piazze interessate per un periodo di almeno 180 giorni, la Giunta comunale con propria deliberazione demanda ai competenti uffici comunali la pubblicazione di un bando per il riconoscimento del sostegno economico agli operatori economici i cui esercizi di affaccino sui tratti delle vie e/o piazze effettivamente coinvolti nei lavori o situati nelle immediate vicinanze (non oltre 15 metri).

Il sostegno economico spetta solo agli esercenti le attività economiche e non ai meri proprietari degli immobili in cui esse si svolgono.

Condizione necessaria per l'ottenimento del sostegno economico è essere pienamente in regola con il pagamento dei tributi comunali al momento della presentazione della domanda.

**ART. 15**  
**(DETERMINAZIONE DEI SOSTEGNI)**

Il sostegno economico è erogato nell'importo a ciò destinato con la deliberazione della Giunta comunale di cui al precedente articolo 14, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

La somma è ripartita tra i vari richiedenti in base ai seguenti parametri:

- 1) Durata della chiusura della via e/o piazza per il singolo esercizio: 40% dell'importo totale;
- 2) Superficie totale dei locali dell'esercizio (dichiarati ai fini applicazione TARI): 20% del totale;
- 3) Numeri di addetti dell'esercizio, incluso il/i titolare/i: 10% del totale;
- 4) Effettiva contrazione del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente: 30% del totale.

Nell'istanza per ottenere il sostegno economico gli esercenti possono, con le modalità precisate dall'avviso

pubblico, dichiarare e comprovare i dati relativi ai suindicati parametri 3) e 4), mentre i dati riguardanti i parametri 1) e 2) saranno acquisiti d'ufficio dal Comune. In caso di dichiarazione assente o non sufficientemente comprovata, la somma complessiva afferente al/i parametro/i 3) e/o 4) sarà ripartita proporzionalmente tra gli altri richiedenti. Nel caso nessuno presenti la dichiarazione o manchi di comprovarla, la somma complessiva afferente al/i parametro/i 3) e/o 4) andrà in economia.”

## **CAPO IV- DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 16 (SANZIONI DI NATURA ECONOMICA)**

I beneficiari che traggano vantaggio improprio in base a risultanze di documenti non veri e/o alterati, ovvero documentino i rendiconti con atti parimenti non veri e/o alterati, decadono dal beneficio e sono obbligati alla restituzione della sovvenzione maggiorata degli interessi bancari vigenti.

### **ART. 17 (LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- le leggi regionali;
- le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **ART. 18 (PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO)**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà affissa all'albo comunale per 90 giorni dall'adozione dello stesso.

### **ART. 19 (ENTRATA IN VIGORE)**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

---

Approvato con:

- deliberazione C.C. n. 37/20-09-1991
- deliberazione C.C. n. 64/28-09-2000
- deliberazione C.C. n. 22/30-07-2018